Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 9 del 13 gennaio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 9/L

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **478.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **479.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **480.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **478.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya (di seguito denominati Parti Contraenti),

volendo creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante un Accordo internazionale, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili

per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonchè i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali,

fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties e altre forme di pagamento in denaro o in natura.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità ed esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il trattamento nazionale o il trattamento della nazione più favorita.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonchè le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono più favorevoli all'investitore in questione, prevalere rispetto a quanto stabilito nel presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dovessero subire perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi simili, agli investitori dovrà essere riservato da parte di quest'ultima Parte Contraente un trattamento, ai fini del risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente

al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società il cui capitale sia stato sottoscritto in qualsiasi misura da un investitore in una valuta straniera o denominato in valuta straniera, la valutazione della quota di tale investitore sarà nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale, della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e delle riserve e decurtata del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi.

7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonchè al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi.

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) qualunque reddito derivante dall'investimento;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Art. 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 - Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l' investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla

composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l' abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" come previsto dal presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al

Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verrano applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, l'investimento, tale modifica non dovrà essere applicata

retroattivamente e l' investimento effettuato ai sensi del presente Accordo dovrà essere protetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Art. 13 e resterà in vigore per un ulteriore successivo periodo di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalle date predette.

Articolo 15 - Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo con procedura scritta.

Articolo 16 - Revisione

Il presente accordo può essere revisionato cinque (5) anni dopo la sua entrata in vigore e in seguito ogni cinque (5) anni o in ogni altro momento deciso di comune accordo tra le Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma -il 16 settembre 1996 in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizione Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute riferite agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione e l'adempimento di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi incluse le proprietà intellettuali; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.
Le "attività connesse" includono anche, tra l'altro:

I. la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutari;

IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, incluse, ma non esclusivamente, attrezzature per uffici e automobili, e l' esportazione di dette attrezzature e automobili così importate;

VI. la diffusione di informazioni commerciali;

VII. lo svolgimento di studi di mercato;

VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, così come attraverso la pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;

X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o sue rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione, per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, o altre simili condizioni.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi a investimenti e accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

e) Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari, impegnati in attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite in conformità alle leggi o regolamenti applicabili di una Parte Contraente, che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e beni strumentali, nonché ogni tipo di operazione legata ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative prese da investitori della Parte Contraente ospite o da investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5

Qualunque misura intrapresa da una delle Parti Contraenti nei confronti di un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, che diminuisca le risorse finanziarie o il valore di altre attività dell'investimento o che crei ostacoli alle attività o che rechi un pregiudizio sostanziale al valore dell'investimento stesso, nonchè ogni altra misura avente effetto equivalente, verrà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3/b) esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonchè alle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL, provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

In Fede di che, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 16 settembre 1996
in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
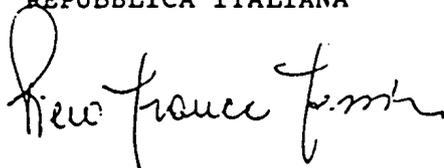
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA
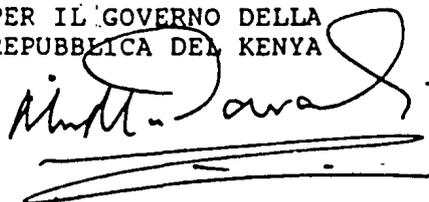
AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on an international Agreement, will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of

a Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right *in rem*, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as re-invested income and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in acc ordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular

profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties and any other form of payment either in money or in kind.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies or instrumentalities) and an investor of the other Party concerning an investment.

8. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the national treatment or most-favoured-nation treatment.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework apt to assure to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the boundaries of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. If provisions in the legislation of a Contracting Party, or in international agreements in force or which

may come into force in the future for that Contracting Party, should accord to investors of the other Contracting Party more favourable treatment than foreseen in this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favourable to the investor concerned, prevail over this Agreement. This principle shall also apply to existing investments.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a multilateral economic Agreement or under agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

When investments by investors of either Contracting Party suffer damages or losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party a treatment, as regards compensation or other settlement, not less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any Third State.

Article 5 - Nationalization or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, "de jure" or "de facto", directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalization or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters and exchange rates taken into account in the documents for the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or expropriation has been annonced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, should the object of nationalization, expropriation, or similar event be a company any part of whose share capital shall have been subscribed by an investor in a foreign currency or denominated in a foreign currency, the evaluation of the share of such investor will be in the currency of the investment, increased by capital increases, revaluation of capital, undistributed profits and reserves and diminished by the value of capital reductions and losses.

5. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within six months.

7. Compensation shall include interests calculated on LIBOR basis from the date of nationalization or expropriation to the date of payment.

8. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation, and any compensation thereof, conforms to principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

9. If, after the dispossession, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at the market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

b) any income derived from an investment;

c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1. of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the Investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedures foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedures underway until these procedures have been concluded and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

   The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to the their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the more favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing the investment directly or indirectly, the said modification shall not be applied retrospectively and the investment made under this Agreement shall be protected.

Article 13 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of ten (10) years from the date of the notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of five (5) years thereafter, save if one of the two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five (5) years after the aforementioned dates.

Article 15 - Amendments

This Agreement may be amended in writing by mutual consent.

Article 16 - Review

This Agreement may be reviewed five (5) years after its entry into force and thereafter at consecutive periods of five (5) years or at such other time as the Contracting Parties may agree.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT..Rome.....this.16........day of..September...one thousand nine hundred and..96................., in two originals, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
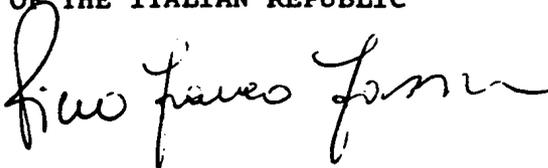
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA
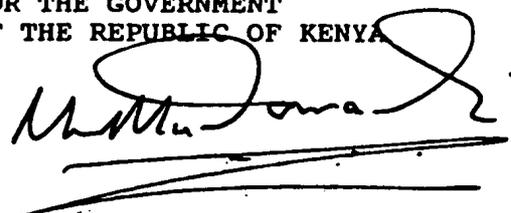
P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.
"Associated activities" also include, inter alia:

I) the granting of franchises or rights under licenses;

II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;

III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;

IV) access to funds held in financial institutions;

V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;

VI) the dissemination of commercial information;

VII) the conduct of market studies;

VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their partecipation in trade fairs and other promotional events;

IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;

X) payment for goods and services in local currency;
XI) leasing services.

2. With reference to Article 2

a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any condition for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken by one of the Contracting Parties towards an investment effected by an investor of the other Contracting Party, which diminishes financial resources or the

value of other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT..[illegible]......, this.....[illegible]..........day of..[illegible]..one thousand nine hundred and..[illegible]........................, in two originals, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2259):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 marzo 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 17 giugno 1997 (atto n. 2259/*A* - relatore sen. BOCO).

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4069):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 16 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 17 settembre 1998 (atto n. 4069/*A* - relatore on. ZACCHERA).

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0023

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **479.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

   Senza limitare la generalità di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè altri diritti *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;

b) titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere o ogni altro titolo di credito;

c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto ad una prestazione contrattuale, aventi valore economico, relativi ad un investimento;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito o reinvestito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Sono considerate "investimento" anche le seguenti attività connesse:

Organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture utili alla condotta degli affari; proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali; acquisizione, utilizzo e cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse le proprietà intellettuali, e relativa protezione; accesso ai mercati finanziari in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, vendita ed emissione di partecipazioni azionarie e altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, carburanti e mezzi di produzione; diffusione di informazioni commerciali.

3. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le sussidiarie, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

4. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.

5. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entità costituita in base alle leggi di quella Parte Contraente, da essa riconosciuta come persona giuridica e avente la sede principale nel suo territorio, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto - che siano a responsabilità limitata o meno.

6. Per "ricavi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, prodotti di allevamento o industriali.

7. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime" incluse le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti interessate esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

8. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente, le sue Agenzie o Rappresentanze ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

9. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

10. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti di tale Parte Contraente.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, la manutenzione, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, condizioni giuridiche favorevoli agli investitori in conformità con la propria legislazione.

5. Ciascuna Parte Contraente si adopererà per facilitare, in conformità alle proprie leggi, l'ingresso, il soggiorno, il lavoro e il movimento nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgono attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai ricavi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o degli investitori di Stati Terzi.

2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono più favorevoli all'investitore in questione, prevalere sul presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti esistenti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono essere intese come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio risultante da:

a) ogni esistente o futura unione doganale, unione economica, area di libero scambio, mercato comune, qualsiasi analogo accordo internazionale o intesa temporanea per la costituzione di tale unione doganale, area di libero scambio o mercato comune dei quali l'una o l'altra delle Parti Contraenti sia o possa diventare membro, o

b) qualsiasi accordo o intesa internazionale relativi interamente o principalmente alla tassazione o alla facilitazione del commercio transfrontaliero o qualsiasi legislazione interna relativa interamente o principalmente alla tassazione.

4. Qualora una Parte Contraente accordi vantaggi speciali ad istituzioni di credito allo sviluppo con partecipazione straniera e costituite al solo scopo di assistenza allo sviluppo principalmente attraverso attività non di lucro, quella Parte Contraente non è obbligata ad accordare tali vantaggi ad istituzioni di credito allo sviluppo o ad altri investitori dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

1. Ad un investitore di una Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite a causa di guerra o altra forma di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, insurrezione o tumulto nel territorio dell'altra Parte Contraente, sarà accordato da quest'ultima Parte Contraente un trattamento, per quanto riguarda la restituzione, indennizzo, compensazione o altra composizione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.

2. Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 1 del presente Articolo, ad un investitore di una Parte Contraente il cui investimento, in una qualsiasi situazione descritta nel paragrafo precedente, subisca perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di una requisizione o distruzione da parte delle forze o autorità di quest'ultima Parte Contraente, e la perdita non sia stata causata in combattimento o in stato di necessità, così come definiti nel diritto internazionale, sarà accordato un adeguato ed effettivo risarcimento o restituzione.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1 Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno sottoposti ad alcun provvedimento che limiti, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, disponibilità o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una Parte Contraente non saranno *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà stabilito nella valuta nazionale sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

4. Il tasso di cambio applicabile a tale risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

5. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo effettuato da una Parte Contraente sia una società con capitale misto, la valutazione della quota dell'investitore dell'altra Parte Contraente sarà nella valuta dell'investimento, in misura non minore del valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale.

6. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investimento è stato effettuato dall'investitore, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

7. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese dalla data di definizione del valore di cui sopra.

8. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

9. Un cittadino o una società di una Parte Contraente che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio sia conforme ai principi della legge nazionale e di quella internazionale

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6

Surroga

Se una Parte Contraente o una sua Agenzia designata effettua un pagamento ad un proprio investitore in forza di una garanzia concessa per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la surroga della prima Parte Contraente in tutti i diritti e pretese dell'investitore indennizzato e riconoscerà che la prima Parte Contraente o una sua Agenzia designata ha il potere di esercitare tali diritti e di far valere tali pretese in virtù della surroga, nella stessa misura dell'investitore originale. Al trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua

Agenzia in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo.

Articolo 7

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano in conformità con le proprie leggi e regolamenti, trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile:

a) capitali e aumenti di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi netti ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio della Prima Parte Contraente;

f) compensi e pagamenti effettuati in conformità agli Articoli 4, 5 e 6

2. I trasferimenti di cui al presente Articolo ed agli Articoli 4, 5 e 6 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 4 dell'Articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 8

Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito

agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed una delle Parti Contraenti, le sue Agenzie o Rappresentanze, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; o

b) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc*, in conformità con le regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), nel qual caso la Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; o

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti (ICSID), per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Se tale requisito non si verifica ciascuna Parte Contraente conviene che la controversia sia sottoposta ad arbitrato secondo il regolamento della "Additional Facility" dell'ICSID del 1978

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni oggetto di un procedimento arbitrale o giudiziario in corso finchè tale procedimento non sia concluso ed una delle Parti Contraenti abbia omesso di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o della Corte entro il termine fissato dalla decisione stessa, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 9

Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia fatto richiesta per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc* come previsto dal presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti Contraenti

Articolo 10

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 11

Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verrano applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 12

Entrata in Vigore

Le Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti costituzionali previsti per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Articolo 13

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e resterà in vigore per ulteriori dieci (10) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori dieci (10) anni dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9 giugno millenovecentonovantasette, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
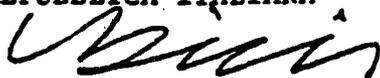
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
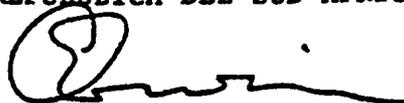
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3092):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 24 febbraio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 11ª

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1998 (atto n. 3092/*A* - relatore sen. RUSSO SPENA).

Esaminato e approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5136):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 novembre 1998 (atto n. 5136/*A* - relatore on. LECCESE).

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0024

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **480.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ai regolamenti di quest'ultima e comprenderà in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà e diritti "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche;

b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato;

c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una

delle Parti Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, nonchè diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) ed un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolare le specifiche relazioni giuridiche in materia di investimento.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso,

la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

3. Ciascuna Parte Contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette

norme dovranno, nelle misura in cui esse siano più favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà accordare un adeguato risarcimento per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovrà essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni o abbiano altre forme di partecipazione.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio avrà diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verrà considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto in qualsiasi valuta convertibile, in ogni altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione. Esse non saranno applicate ad ogni altro profitto futuro.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia effettuato dei pagamenti ai suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa accordata contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovrà riconoscere:

a) la cessione, sia in base alla legislazione o a seguito di una transazione giuridica in quel Paese, di ogni diritto o richiesta di risarcimento dell'investitore alla prima Parte Contraente ,o al suo ente, così come,

b) che la prima Parte Contraente od un suo ente è autorizzata in virtù della surroga ad esercitare i diritti e richiedere i risarcimenti di quell'investitore e si assumerà gli obblighi connessi all'investimento.

2. In relazione al trasferimento delle somme alla Parte Contraente o suo ente in virtù di tale cessione, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 7 - Procedure di trasferimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà il trasferimento all'estero di redditi e somme relative ad investimenti. Detti trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile senza alcuna restrizione ed indebito ritardo dopo aver adempiuto agli obblighi fiscali. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;

b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;

c) fondi per il rimborso di prestiti;

d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il relativo trasferimento salvo diversi accordi.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 ed al paragrafo 1 del presente Articolo, saranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" quando avverranno entro un periodo normalmente necessario per l'espletamento del trasferimento. Tale periodo non dovrà per nessun motivo superare i tre mesi.

4. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si intenderanno adempiuti quando gli investitori avranno completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

5. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 8 - Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini

di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finchè la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente.

Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti per le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.

Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

Articolo 10 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro

investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.

3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verrà intaccata.

ARTICOLO 11 - Applicabilità del presente Accordo

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra parte contraente prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, ma non si applicherà a nessuna controversia relativa ad investimenti o a richiesta di risarcimento corrisposta prima dell'entrata in vigore.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

L'Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi seguendo le stesse procedure previste per l'Articolo 12.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Riga il 21 Maggio millenovecentonovantasette, in due originali, nelle lingue italiana, lettone ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

Valdis Birkavs
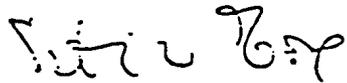
PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. Attività connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

b) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più

favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

c) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'art. 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti

che-sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 8

Ai sensi dell'art. 8 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di dirittto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Riga, il 11 Maggio millenovecentonovantasette, in due originali, nelle lingue italiana, lettone ed inglese , tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
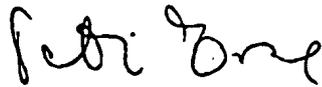
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of property invested by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other property rights and rights "in rem" such as pledges, liens and mortgages;

b) shares, debentures, equity holdings or any other form of participation in a company and any other instruments of credit, as well as Government securities;

c) claims to money or any performance having an economic value connected with an investment;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and concession granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall mean any entity which is constituted or otherwise duly organized under the law of one of the Contracting Parties, having its head office in the territory of one of the Contracting Parties.

5. The term "income" shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and any other form of payments.

6. The term "territory" shall mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" shall mean an agreement that a Contracting Party (or its agencies) may enter with investors of the other Contracting Party in order to regulate the specific legal relationships concerning the aforesaid investment.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory according to their laws and regulations.

2. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the legal persons, in particular but not exclusively, companies and enterprises, in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

3. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory favourable economic and legal conditions in order to permit investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its legislation, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own investors or investors of Third States.

2. If international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than the one provided for by the present Agreement, such rules will, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

3. The provisions of this Agreement do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements stipulated in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, whether or not such losses or damages have been caused by governmental forces. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than the one accorded to investors of Third States.

Article 5 - Expropriation or Nationalization

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose or national interest.

The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and in exchange of the payment of prompt, adequate and effective compensation.

Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.

The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without undue delay and in any case within three months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in freely convertible currency.

2. In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor concerning the amount of the compensation, the latter shall be based on the same reference parameters taken into account in the documents for the constitution of the investment.

3. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares or have other forms of participation.

4. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

5. Compensation will be considered as actual if it has been paid in the any freely convertible currency or in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

6. The provisions of this Article shall also apply to profits of an investment and, in the event of winding-up, to the proceeds of liquidation. They will not apply to any future profit.

7. If, after the dispossession, as a consequence of expropriation, the assets concerned have not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the assets at market price.

Article 6 - Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated Agency makes payments to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of non-commercial risks for an investment in the territory of the other Contracting Party the latter Contracting Party shall recognize:

a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated Agency, as well as,

b) that the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

2. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its designated Agency by virtue of this assignment, the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.

Article 7 - Transfer Procedures

1. The Contracting Parties shall guarantee the transfer of payments related to investments and income. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without any restriction and undue delay, after all fiscal obligations have been fulfilled. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase an investment;

b) profits, dividends, royalties, fees, interests, and other income;

c) funds in repayment of loans;

d) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory

of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. All the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, unless otherwise agreed.

3. Transfers referred to in Articles 4, 5, and in paragraph 1 of this Article, shall be considered to have been made "without undue delay" when they have been made within the period normally necessary for the completion of the transfer. Such period shall under no circumstances exceed three months.

4. The fiscal obligations under paragraph 1 of this Article are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

5. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article, the same favourable treatment accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 8 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled, if possible, through consultation and negotiation.

2. In case the investor and one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the United Nations Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the said arbitration;

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration or conciliation procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 9 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultation and negotiation.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice- President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own member of Tribunal and of its representatives at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 10 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or a specific contract or investment authorisations or an investment agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, any modifications in the legislation of the Contracting Parties regulating directly or indirectly the investment, shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

Article 11 - Applicabily of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim which was settled before its entry into force.

Article 12 - Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date of the last of the two written notifications by which the two Contracting Parties notify each other that their respective internal procedures have been completed.

Article 13 - Amendments

Amendments to the provisions of this Agreement may be agreed upon by the Contracting Parties. Such amendments shall become effective following the same procedures as provided for in Article 12.

Article 14 - Duration and Termination

1. This Agreement shall remain effective for a period of ten years from the date of the notification under Article 12 and shall remain in force for a further period of five years thereafter, unless one of the two Contracting Parties notifies in writing of its intention to terminate the Agreement by not later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the termination dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Riga... this May 21..., one thousand nine hundred and ninety seven... in two originals, in Italian, in Latvian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Latvia on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. Activities connected with investments

The provisions of this Agreement shall also apply to all the activities connected with an investment.
These activities shall include in particular, but not exclusively: the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of currency for imports.

2. With reference to Article 2

a) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

b) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the matters connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

c) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities related to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and linked to investment activities under this Agreement, shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to

similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

5. With reference to Article 8

Under Article 8 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant International Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done in Riga this May 21 one thousand nine hundred and ninety-[illegible] in two originals, in Italian, in Latvian and in English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

[signature]

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Valdis Birkavs

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2988):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 gennaio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 1998 (atto n. 2988/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4776):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 16 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 16 settembre 1998 (atto n. 4776/*A* - relatore on. ZACCHERA).

Esaminato in aula il 30 novembre 1998 e approvato il 1° dicembre 1998.

99G0025

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651322/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11